

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6208 del 21/11/2017
Oggetto	DPR 59/2013, LR 13/2015 - IMPRESA COSTRUZIONI GALILEO PASINI SRL IN LIQUIDAZIONE CON SEDE LEGALE IN RAVENNA - INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA SINISTRA CANALE MOLINETTO 163 - DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6450 del 21/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **IMPRESA COSTRUZIONI GALILEO PASINI SRL IN LIQUIDAZIONE** CON SEDE LEGALE IN RAVENNA - INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA SINISTRA CANALE MOLINETTO 163 – **DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** -

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2106 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 16/03/2016 (PG ARPAE 3281 - Pratica Sinadoc 10604/2016), da parte dell'Impresa Costruzioni Galileo Pasini Srl (ora **Impresa Costruzioni Galileo Pasini Srl in liquidazione** - C.F. P.IVA: 02429800390), con sede legale in Ravenna, Via Destra Canale Molinetto 189 e insediamento produttivo sito in Comune di Ravenna, Via Sinistra Canale Molinetto n. 163, intesa ad ottenere il rilascio dell'AUA ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del DLgs n. 152/2006 e smi, (**rinnovo con modifiche** dell'iscrizione al n. 200 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata);
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del DLgs n. 152/2006 e smi (**nuovo titolo**);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi (**nuovo titolo**);

CONSIDERATO CHE:

- rispetto alle verifiche previste dall'art. 4 del DPR n. 59/2013, è risultata necessaria la presentazione di integrazione documentale che il SUAP ha debitamente richiesto all'Impresa in data 19/04/2016, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- in data 20/05/2016, la società richiedente ha trasmesso al SUAP del Comune di Ravenna la documentazione integrativa richiesta (documentazione acquisita da Arpa Sac Ravenna con nota PGRA 6152 del 25/05/2016);
- l'istanza si intendeva pertanto formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 20/05/2016, per cui il SUAP del Comune di Ravenna ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della L. n. 241/90 e smi;
- in seguito all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, veniva convocata per il giorno 01/09/2016 la Conferenza dei Servizi prevista ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DPR n. 59/2013 e della Legge n. 241/90 e smi;
- nell'ambito dei lavori della seduta della Conferenza sopracitata:
  - il proponente veniva informato dell'impossibilità di considerare il titolo abilitativo relativo alla comunicazione per attività di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata come rinnovo con modifiche, in quanto l'istanza risulta presentata in data successiva alla validità del titolo stesso e pertanto, per la matrice rifiuti si procederà come titolo ex novo;
  - emergevano, inoltre, alcune criticità e la necessità, pertanto, ai fini del completamento istruttorio, di acquisire documentazione tecnica integrativa che il proponente si impegnava a presentare a titolo volontario, con conseguente sospensione dei termini del procedimento;
- in data 18/04/2017 il proponente inviava la documentazione integrativa di cui al punto precedente (PGRA 5392 del 18/04/2017), con conseguente riavvio dei termini del procedimento;
- in seguito all'esame della documentazione integrativa presentata dal proponente, il Servizio Territoriale Arpa di Ravenna con nota in data 30/05/2017 (PGRA 7524) comunicava per tutte le matrici ambientali richieste: acque di scarico, emissioni in atmosfera, rifiuti, l'impossibilità di concludere positivamente l'istruttoria volta all'adozione dell'AUA;
- con nota in data 30/05/2017 (PGRA 7461) il proponente viene informato che la documentazione integrativa presentata in data 18/04/2017 non risponde a quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi al fine del superamento delle criticità. Non risulta pertanto possibile procedere con l'istruttoria volta all'adozione dell'AUA di che trattasi. Il proponente viene, pertanto, invitato a presentare entro 30 gg. debita documentazione integrativa (corrispondente a quanto emerso in sede di Cds);
- in data 08/08/2017 il SUAP del Comune di Ravenna trasmetteva a questa Struttura ARPAE (nota PGRA 10865) la documentazione integrativa presentata dal proponente;
- con nota in data 18/10/2017 (PGRA 13956) il SUAP del Comune di Ravenna inviava all'Impresa Costruzioni Galielo Pasini Srl in liquidazione, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, allegando la nota PGRA 13681 del 13/10/2017 di questa Struttura ARPAE relativa a: "DPR n.59/2013 – Impresa Costruzioni Galielo Pasini Srl in liquidazione - Istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Canale Molinetto n. 163 - Motivi ostativi all'accoglimento, art. 10 bis della L. 241/90.";
- in data 28/10/2017 il SUAP del Comune di Ravenna ha trasmesso a questa Struttura ARPAE (PGRA 14530 del 31/10/2017) le controdeduzioni ai motivi ostativi presentate dall'Impresa Costruzioni Galielo Pasini Srl in liquidazione;
- in data 16/11/2017 il Servizio Territoriale ARPAE con nota PGRA 15141, in seguito all'esame delle controdeduzioni ai motivi ostativi ha trasmesso la Relazione Tecnica Istruttoria da cui emerge:
  - parere favorevole relativamente alla matrice emissioni in atmosfera,
  - l'impossibilità a concludere positivamente l'istruttoria tecnica relativa alla matrice acque di scarico. In particolare si fa presente che:
    - relativamente alle acque reflue di dilavamento:  
*la scheda del manufatto scelto "EDILIMPIANTI PPC 8000" riporta unicamente il volume totale dello stesso pari a 38 mc, comprensivo del volume del dissabbiatore (separazione e sedimentazione) e del disoleatore. Non sono riportati i criteri e parametri di calcolo del dimensionamento del disoleatore. Non è possibile valutare se l'impianto proposto "Edilimpianti PPC 8000" soddisfa i requisiti delle DGR 286/05 e 1860/06. Si evince inoltre che il manufatto verrà dotato di pozzetto raccolta oli (6 mc); ne deriva, pertanto, che il manufatto da installare sarà diverso da quello presentato.*
    - relativamente alle acque di prima pioggia:  
*il manufatto per la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dall'area di transito (920 mq), per come rappresentato graficamente nella planimetria della rete fognaria, non si identifica come vasca di prima pioggia in quanto non dispone di uno scolmatore a monte della vasca*

di prima pioggia e di una linea fognaria separata atta all'allontanamento delle acque di seconda pioggia.

La scheda del manufatto presentato (Edilimpianti RAINDIS02) prevede il posizionamento di uno scolmatore a monte del suddetto impianto. La scheda allegata riporta il volume utile totale dell'impianto (5 mc), comprensivo del volume dei accumulo delle acque di prima pioggia e del disoleatore. Nulla è relazionato in merito ai criteri ed parametri di calcolo del dimensionamento del disoleatore.

Tenendo conto della portata della pompa di sollevamento indicata nella scheda (2 l/s) e ipotizzando, come più favorevole, un tempo di separazione degli oli di 16,6 minuti, il volume del disoleatore, in base ai disposti della normativa vigente, deve essere almeno di 2 mc.

Ne consegue che:

- il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia non è correttamente progettato in base a quanto previsto dalla DGR 286/05;
- l'impianto scelto "Edilimpianti RAINDIS02", idoneo per superfici fino a 500 mq, risulta sottodimensionato (4,6 mc volume accumulo acque prima pioggia + 2 mc disoleatore < 5 mc impianto progettato).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- DM 5 febbraio 1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

CONSIDERATO che i motivi ostatici rappresentati con nota in data 18/10/2017 non risultano superati dagli elementi integrativi forniti in sede di controdeduzioni, NON sussistono gli elementi per procedere al rilascio dell'AUA nei confronti dell'Impresa Costruzioni Galileo Pasini Srl in liquidazione, in riferimento ai titoli ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

### **DISPONE**

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI NON ACCOGLIERE L'ISTANZA DI RILASCIO AUA** presentata dalla Impresa Costruzioni Galileo Pasini Srl in liquidazione (ex Impresa Costruzioni Pasini Galilero Srl) con sede legale in Ravenna, Via Destra Canale Molinetto n. 189, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 16/03/2016 e assunta da questa Struttura Arpae con PGRA 3281/2016 (Pratica Sinadoc 10604/2016);
2. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;

DICHIARA che:

- - dai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

COMUNICA, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, della L. 241/90, che l'Autorità a cui è possibile ricorrere è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente.

**IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA**

*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**